

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1112/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1113/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1114/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1115/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1116/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione . . . 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1118/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che completa, per quanto riguarda le sementi, il regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1119/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi 13
- Regolamento (CEE) n. 1120/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1112/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	95,92
10.01 B	Frumento duro	146,99 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	101,94 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	100,06
10.04	Avena	98,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	89,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	6,98
10.07 B	Miglio	89,67 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	98,10 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	149,06
11.01 B	Farine di segala	157,49
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	241,38
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	158,84

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 2725/78⁽³⁾ e dai successivi rego-
lamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79
del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁴⁾, è stato fissato il
coefficiente di conversione in ECU degli importi
espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.
2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno
1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1114/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 dell'1. 6. 1979, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3107/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1061/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 7.

(4) GU n. L 135 dell'1. 6. 1979, pag. 7.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

(2) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.

(3) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1979

che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato del granturco ibrido da seme, è necessario seguire costantemente i movimenti degli scambi con i paesi terzi;

considerando che è opportuno avvalersi, per quanto riguarda il granturco ibrido da seme, della possibilità offerta dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 di subordinare le importazioni di sementi alla presentazione di un titolo d'importazione, per conoscere per tempo il prevedibile volume delle importazioni ed essere quindi in grado di adottare le misure che l'evoluzione del mercato potrebbe rendere necessarie;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti sotto elencati sono soggetti al regime dei titoli d'importazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
10.05	Granturco : A. ibrido, destinato alla semina : I. Ibridi doppi e ibridi top-cross II. Ibridi a tre vie III. Ibridi semplici IV. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/79 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1979****che completa, per quanto riguarda le sementi, il regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che alcuni prodotti del settore delle sementi e più precisamente il granturco ibrido da seme, sono assoggettati al regime dei titoli d'importazione; che è pertanto opportuno includere tale settore nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/78⁽⁴⁾, completando detto regolamento in tal senso;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 193/75, dopo l'undicesimo trattino è aggiunto il testo seguente:

* — articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (sementi) *.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1979

recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/79⁽⁴⁾, sono state stabilite le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che, per attuare il regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71, occorre adottare disposizioni particolari d'applicazione, di cui alcune sono complementari ed altre derogatorie al disposto del regolamento (CEE) n. 193/75; che, in particolare, il terzo comma di detto articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che la cauzione non deve essere costituita se i prodotti soggetti al regime succitato vengono importati in un paese terzo nell'ambito di contratti di moltiplicazione debitamente registrati; che il regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978⁽⁵⁾, ha istituito un regime di registrazione dei contratti di moltiplicazione nei paesi terzi per il granturco ibrido destinato alla semina;

considerando che è opportuno controllare se i quantitativi da importare nell'ambito di un contratto di moltiplicazione corrispondono ai prevedibili quantitativi destinati ad essere importati dichiarati ai fini della registrazione di detto contratto;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari d'applicazione, per il granturco ibrido destinato

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10.

alla semina, del regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75, non è necessario alcun titolo per realizzare operazioni concernenti un quantitativo inferiore o pari a 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il titolo d'importazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, sino alla fine del terzo mese successivo.

Tuttavia, i titoli destinati ad essere utilizzati per realizzare importazioni nell'ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2514/78 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine del sesto mese successivo, senza peraltro eccedere la fine della campagna di commercializzazione.

Articolo 4

La domanda di titolo ed il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese di origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

Articolo 5

1. La cauzione è fissata a 3,6 ECU/100 kg.
2. La costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 non è necessaria se il titolo servirà a realizzare importazioni nell'ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2514/78.

Articolo 6

1. Può beneficiare del disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, soltanto la parte contraente un contratto di moltiplicazione stabilita nella Comunità. Essa deve inoltre conformarsi alle seguenti disposizioni:

- a) presentare la domanda di titolo al competente organismo nello Stato membro nel quale è stato registrato il contratto di moltiplicazione;

b) allegare alla domanda di titolo la prova che il quantitativo per il quale è stato chiesto il titolo è coperto dal quantitativo prevedibile destinato ad essere importato, indicato, ai fini della registrazione del contratto, in conformità del disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2514/78.

2. La domanda ed il titolo stesso recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

- Importazione effettuata nell'ambito di un contratto di moltiplicazione ;
- Indførsel foretaget inden for rammerne af en formeringskontrakt ;
- Im Rahmen eines Vertrages über vermehrtes Saatgut getätigte Einfuhr ;

- Import under a multiplication contract ;
- Importation réalisée dans le cadre d'un contrat de multiplication ;
- Invoer in het kader van een vermeederingscontract.

3. Il titolo d'importazione, rilasciato a norma del presente articolo, non è trasferibile, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per fornire la prova di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1550/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	31,28
	B. Zuccheri greggi	25,56 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.